



patrimoniali e non patrimoniali in tesi subiti, quantificati in € 2.666.548,16 o nella diversa somma che sarebbe risultata all'esito dell'istruttoria.

1.3.- Con la prima memoria ex art.171-ter c.p.c., le aziende attrici hanno aderito all'eccezione di arbitrato, confermando tale adesione in sede di prima udienza; il giudice ha, quindi, fissato udienza ex art. 189 c.p.c., assegnando i relativi termini di legge, stante la potenziale idoneità della questione pregiudiziale a definire il giudizio.


1.4.- Nelle more del rinvio, e precisamente in data 11.10.2024, la **Controparte_2** ha depositato ricorso cautelare in corso di causa con cui ha chiesto l'autorizzazione *inaudita altera parte* al “sequestro conservativo di tutte le somme in titolarità di Azienda Tiso e Verdera e detenute da **Controparte_1** per gli importi di euro 983.563,92 per l'^{Con} **Parte_4** ed euro 2.516.663,43 per l'^{Con} **Parte_2**”, pari alle somme trattenute “in compensazione ... in titolarità delle Aziende”.

1.5.- Non concesso il provvedimento *inaudita altera parte*, si sono costituite anche nel procedimento cautelare le società resistenti che, eccetta l'inammissibilità dell'avversaria istanza, ne hanno comunque chiesto il rigetto in quanto carente di *fumus e periculum in mora*.

1.6.- All'udienza del 24.10.2024 le parti si sono riportate alle rispettive difese e conclusioni e il giudice si è riservato di decidere. Con ordinanza resa in pari data, il g.i. ha respinto il ricorso per sequestro, rilevando - tra l'altro - che l'iniziativa cautelare - giunta a ridosso della decisione di una impugnativa di delibera in cui entrambe le parti sono risultate concordi nell'affermare la competenza arbitrale - non segnalava l'esistenza di elementi sopravvenuti in corso di lite tali da integrare pericolo di dispersione della garanzia generica dei crediti risarcitori vantati dalla **CP_1** [...] nei confronti delle resistenti, tenuto altresì conto che la stessa ricorrente dava atto di aver trattenuto in compensazione, “a tutela” del proprio preteso maggior credito per penale e ulteriore danno, somme dovute alle controparti, nell'ammontare di € 983.563,92 quanto a **Pt_1** ed € 2.516.663,43 quanto a **Pt_2**. L'ordinanza non è stata oggetto di reclamo.

2.- L'eccezione di arbitrato è fondata e merita accoglimento.

2.1.- Come già rilevato da questo collegio nella sentenza n. 5228/2024 del 18.12.2024 che, definendo il giudizio r.g. n. 8466/2023 tra l'**Parte_1** e la **Controparte_1**, ha dichiarato il difetto del potere del tribunale di conoscere la controversia in ragione della medesima clausola arbitrale azionata dalla **Parte_3** nel presente giudizio, il fondamento della competenza arbitrale risiede nella volontà delle parti, la quale soltanto consente di derogare al precetto dell'art. 102 Cost., costituendo uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti sancito dal primo comma dell'art. 24 Cost., con la conseguente esclusione della possibilità d'individuare la fonte dell'arbitrato in una volontà



autoritativa. Così come possono scegliere di sottoporre la controversia agli arbitri (entro i limiti fissati dalla legge), le parti, anche in presenza di clausola arbitrale, possono optare per una decisione da parte del giudice, non solo espressamente, mediante un accordo uguale e contrario a quello raggiunto con il compromesso, ma anche tacitamente, attraverso l'adozione di condotte processuali convergenti verso l'esclusione della competenza arbitrale, e segnatamente mediante l'introduzione del giudizio in via ordinaria, alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato.

2.2.- Nel caso in esame, l'eccezione di arbitrato è stata tempestivamente sollevata dalla **CP_I** [...] in sede di comparso di costituzione e risposta; ad essa ha fatto seguito l'immediata adesione delle attrici - dichiarata già nella prima memoria *ex art. 171-ter c.p.c.* e confermata in sede di udienza di prima comparso (al riguardo va, peraltro, ricordato che l'adesione della parte che abbia adito il giudice ordinario all'eccezione di arbitrato tempestivamente sollevata dalla controparte non soggiace a preclusioni, dovendo, pertanto, ritenersi ammissibile sino alla precisazione delle conclusioni).

2.3.- Come parimenti evidenziato nella sentenza n. 5228/2024, si discute se l'adesione suddetta esima il tribunale dal valutare la fondatezza dell'eccezione, sottraendogli il potere di decidere su di essa, ciò che rileva anche in punto di regolamentazione delle spese di lite.

2.3.1.- Parte della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Milano, ord. 17 giugno 2014; Trib. Cuneo, 15 marzo 2022, n. 262) estende al caso in cui l'attore aderisca all'eccezione di arbitrato in ragione di clausola compromissoria statutaria la disposizione dell'art. 38, secondo comma, c.p.c., a mente del quale *“quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo”*, escludendo in tal modo ogni potere del giudice di decidere sull'eccezione; in caso di adesione, pertanto, il giudice dovrebbe limitarsi a prendere atto dell'accordo delle parti in ordine alla cognizione arbitrale e rimettere la causa agli arbitri.

Simile indirizzo valorizza, da un lato, il fondamento convenzionale dell'arbitrato, operando, d'altro lato, una equiparazione tra questione concernente la *potestas iudicandi* arbitrale e questione di competenza. Uno spunto autorevole per avallare tale analogia può trarsi da Corte Cost. n. 223 del 2013 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 819-ter nella parte in cui escludeva l'applicabilità, nei rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'art. 50 c.p.c.

2.3.2.- L'argomento contrario - che fa leva sulla natura peculiare del rapporto tra arbitri e autorità giudiziaria e sul carattere speciale della disciplina dell'arbitrato - esclude che, in assenza di espresso



richiamo alla disposizione dell'art. 38, secondo comma, c.p.c. nelle norme in materia di arbitrato, la regola possa trovare applicazione analogica.

3.- Ritiene il collegio che la verosimile fondatezza nel merito dell'eccezione di arbitrato sollevata dalla convenuta esima da ulteriori considerazioni, che restano assorbite.

3.1.- Deve, infatti, ritenersi che, stando al tenore letterale della clausola, la controversia incardinata dalle *Parte_5* rientri tra le fattispecie oggetto di convenzione di arbitrato.

Con l'azione introduttiva del presente giudizio, le attrici hanno impugnato - per vizi di carattere procedimentale e sostanziale - la delibera del 29.4.2023 del consiglio di amministrazione della *Controparte_1*, con la quale la *Parte_3* in seguito all'esclusione delle medesime attrici dalla compagine sociale per violazione dell'obbligo di conferimento, ha determinato a carico delle stesse una penale per inadempimento contrattuale.

A norma dell'art. 45 dello statuto sociale della *Controparte_1*, *“sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui all'art. successivo, salvo che non sia previsto l'intervento del Pubblico Ministero: - tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili; ...”*.

L'art. 46 disciplina, di seguito, composizione, criteri e modalità di nomina dell'organo arbitrale e il relativo procedimento: tali disposizioni risultano conformi alle previsioni degli artt. 34-36 del d.lgs. n. 5/2003 vigenti *ratione temporis*; è, in particolare, rispettata la previsione del secondo comma dell'art. 34, dal momento che la clausola statutaria conferisce il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società e prevede che, ove il soggetto designato non provveda, la nomina debba essere richiesta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede sociale. La clausola compromissoria statutaria risulta, pertanto, rispettosa delle norme inderogabili di legge in materia di arbitrato societario.

Va, poi, evidenziato che, come da consolidato insegnamento della giurisprudenza, salvo che le parti abbiano espressamente circoscritto l'efficacia della clausola compromissoria a determinate controversie, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale tutte le controversie che trovano la loro matrice nel contratto sociale, anche se insorte in tempo successivo all'esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti (dunque riguardanti soggetti che al momento del giudizio non rivestano più la posizione di socio, frattanto venuta meno: cfr. Cass. n. 15697/2019; Cass. n. 10399/2018; Cass. n. 22303/2013; Cass. n. 20741/2011). In base a tale principio, vanno devolute alla cognizione arbitrale le fattispecie relative a pretese patrimoniali formulate dall'ex socio (o nei suoi confronti) le quali attengono a fatti verificatisi nel corso del precedente rapporto sociale e che hanno ad oggetto domande relative al rapporto stesso, concernenti reciproci debiti e crediti, ovvero diritti relativi alla partecipazione ai risultati economici della società o inerenti alla gestione della medesima.



Anche di recente, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “*restano situazioni afferenti la vita sociale o associativa, ai fini dell’efficacia della clausola compromissoria statutaria, quelle così intese in senso ampio, con riguardo, quindi, non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti, sia pure “non più” o “non ancora” in corso, con l’ente, con gli organi di questo o con gli altri soci*” (Cass. n. 17823/2022), sicché devono ritenersi incluse nell’area di operatività della clausola compromissoria tutte le controversie che si fondino su una *causa petendi* concernente i diritti/gli obblighi derivanti dal rapporto sociale, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia ancora in essere o sia nel frattempo venuto meno.

3.2.- Nel caso in esame, la clausola ha un contenuto molto ampio, giacché individua le controversie attratte alla cognizione arbitrale in tutte quelle insorgenti tra socio e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili.

Pacifica la natura meramente patrimoniale e disponibile dell’obbligazione risarcitoria - nella forma della penale contrattuale oggetto della deliberazione impugnata - fatta valere dalla Cooperativa nei confronti delle ex socie in conseguenza dell’inadempimento contrattuale loro contestato e posto alla base della precedente (non opposta) delibera di esclusione dalla società, pacifica la (conseguente) natura disponibile del diritto a impugnare tale delibera, è altrettanto pacifico che il (controverso) credito risarcitorio vantato dalla Cooperativa, in quanto derivante dal (dedotto) inadempimento, sia sorto nel corso e nell’ambito del rapporto sociale *latu sensu* inteso, sì da ricadere, sotto il profilo soggettivo, nell’area di operatività della clausola in esame.

3.3.- Del resto, l’ampiezza dell’ambito di applicazione della clausola emerge dal fatto che l’individuazione delle cause devolute agli arbitri è condizionata alla sola qualità soggettiva delle parti (“*tutte le controversie insorgenti tra soci ... e Società*”), senza l’ulteriore limite (solitamente presente nelle clausole compromissorie statutarie) della derivazione della controversia dal vero e proprio “*rapporto sociale*”.

Trattandosi di società cooperativa, il tema non è privo di rilevanza, potendosi distinguere diritti riconducibili all’organizzazione derivante dal contratto di società e dallo svolgimento dei rapporti sociali, caratterizzati dalla comunione di scopo, da diritti derivanti da rapporti di scambio, caratterizzati dalla contrapposizione tra prestazione e corrispettivo. Il rapporto tra tali elementi nelle società cooperative è da sempre oggetto di dibattito dottrinale e giurisprudenziale, che vede la storica contrapposizione tra la teoria che riconduce i rapporti mutualistici interamente al contratto sociale (cd. tesi monista) e quella che li configura alla stregua di ulteriori e distinti rapporti giuridici, ascrivibili, di volta in volta, a contratti a prestazioni corrispettive tipici o atipici (cd. tesi dualista).



All'interno della giurisprudenza di legittimità si registrano contrasti anche in relazione a fattispecie del tutto identiche.


Proprio nell'ambito di controversie relative al conferimento di latte a cooperative di cui il conferente sia socio, all'interrogativo se l'obbligo di conferimento incombente sul socio di cooperativa costituisca oggetto di un separato e autonomo contratto di scambio intercorrente tra il socio conferitario e la società cooperativa o se, piuttosto, esso trovi titolo direttamente nel contratto sociale, la Suprema Corte ha dato recentemente soluzioni opposte.

3.3.1.- Con l'ordinanza n. 24242/2023, i giudici di legittimità hanno affermato che *“i conferimenti annuali di prodotti, eseguiti dal socio imprenditore agricolo alla cooperativa agricola di conferimento o di trasformazione, trovano titolo nel contratto sociale che prevede la relativa obbligazione e non costituiscono oggetto di una prestazione accessoria ex art. 2345 c.c.; ne consegue che la consegna dei prodotti non determina l'operatività del principio di corrispettività e non fa sorgere in capo al socio il diritto a un corrispettivo, ma una mera aspettativa alla remunerazione del proprio conferimento, che può anche mancare e che è integrata dall'attribuzione "pro quota" ai soci del profitto conseguito dalla cooperativa tramite l'attività di impresa”*. In base a tale soluzione interpretativa, il socio viene “remunerato” dei suoi conferimenti attraverso il profitto della cooperativa, mancando il quale non ha diritto ad alcun corrispettivo in quanto socio/imprenditore.

In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso il diritto alla remunerazione del conferimento di latte effettuato dal socio alla cooperativa che, a causa di una grave crisi del settore lattiero-caesario, aveva subito una perdita di esercizio.

3.3.2.- In senso opposto si sono espresse Cass. n. 23606/2023 e Cass. n. 14850/2024, quest'ultima rimarcando che con la riforma del 2003 il legislatore, nel rafforzare il vincolo mutualistico, ha optato per l'esistenza di un contratto di scambio ben distinto dal contratto sociale.

Tali pronunce hanno opinato che *“il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società si palesa ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione all'organizzazione della vita sociale ed è caratterizzato non dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo”, con la conseguenza che “quello che, tecnicamente, viene definito dallo statuto come "conferimento" del prodotto agricolo da parte del socio rappresenta, invece, l'adempimento di una prestazione contrattuale autonoma e diversa dal rapporto societario, sebbene originata all'interno di una relazione di natura associativa ed in base ad accordi negoziali aventi come fonte anche il contratto sociale (statuto e atto costitutivo)”*.



3.4.- Nel caso in esame, la già rimarcata ampiezza della formula utilizzata dall'art. 45 dei patti sociali e, in particolare, l'assenza di specifico riferimento ai "rapporti sociali" per identificare le controversie devolute ad arbitri, abilita a ritenere ricomprese nell'ambito di operatività della clausola compromissoria tanto le fattispecie che traggono causa nel rapporto sociale strettamente inteso, quanto quelle derivanti dal rapporto mutualistico.

4.- Ne deriva, concludendo, che, come del resto ritenuto da entrambe le parti, la presente controversia deve intendersi ricompresa tra quelle devolute ad arbitri dalla clausola compromissoria di cui all'art. 45 dello statuto della *Controparte_1*, con la conseguenza che va dichiarato il difetto del potere dell'autorità giudiziaria ordinaria di conoscere la presente causa.

5.- Sussistono plurime ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, tanto in relazione al merito quanto al procedimento cautelare in corso di causa.

In primo luogo, si registra tra le suddette fasi una reciproca soccombenza, stante la fondatezza dell'eccezione di arbitrato sollevata dalla convenuta e il rigetto del ricorso cautelare proposto dalla medesima in data prossima alla decisione.

Vi è, inoltre, da considerare che l'adesione all'eccezione pregiudiziale avversaria è avvenuta da parte delle attrici alla prima difesa utile, comportando la rimessione della causa in decisione sin dalla prima udienza di comparizione.

Infine, deve constatarsi che la materia trattata non trova univoche soluzioni interpretative, come si è messo in luce richiamando precedenti difformi della stessa giurisprudenza di legittimità.

p.q.m.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara il proprio difetto del potere di conoscere la causa in favore degli arbitri nominati a norma dell'art. 46 dello statuto di *Controparte_1*

[...] compensando integralmente tra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Brescia, 3 gennaio 2025

Il presidente

Dott. Raffaele Del Porto